

## ACCORDO CONTRATTUALE

**per la gestione coordinata di progettualità sperimentali personalizzate a favore**

**di disabili psico fisici**

Premesso che:

- sulla scorta di quanto definito dalle direttive sui servizi socio sanitari di cui alla deliberazione di G.P. n. 395/2022, con deliberazione del D.G. di APSS n. 522/2022 sono state definite per il biennio 2022-2023 le modalità organizzative sperimentali, i criteri e le risorse massime finalizzate all'attivazione di assistenze personalizzate a favore di disabili accolti in contesti residenziali socio assistenziali che necessitano di elevate personalizzazioni degli interventi;

- in data 29.12.2023 il Comune di Trento ha trasmesso ad APSS formale richiesta di contributo per la parziale copertura dei costi sostenuti per una progettualità personalizzata a favore di un utente;

- con verbale di data 20.08.2024 il coordinatore dell'UVM dell'U.O. Cure primarie di APSS ha accertato positivamente il possesso da parte dell'utente dei requisiti previsti dalla sopracitata delibera D.G. n. 522/2022 per il riconoscimento del contributo;

- con deliberazione di G.P. n. 391 del 28 marzo 2024, concernente le direttive 2024 sui servizi socio sanitari, è stato disposto il proseguo della collaborazione tra APSS e i gestori dei servizi socio assistenziali (Comuni e Comunità) finalizzata all'attivazione e al monitoraggio delle predette assistenze;

- con deliberazione del D.G. di APSS n. 648 del 26.09.2024 sono state definite le nuove modalità organizzative sperimentali, i criteri e le risorse massime per gli anni 2024-2025;

- considerata la data di presentazione della richiesta di contributo e tenuto

conto del periodo di prova di 90 giorni e dei criteri previsti dalle sopracitate delibere

D.G. n. 522/2022 e 648/2024, il contributo è riconosciuto retroattivamente a decorrere dal 01.10.2023;

tra

**l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari** (di seguito denominata "Azienda"),

P.IVA e C.F. 01429410226, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Antonio

Ferro, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda sita in Trento, via

Degasperi n. 79

e

**il Comune di Trento**, con sede legale a Trento, via Belenzani 19, C.F e P. IVA:

00355870221, di seguito definito "Comune", nella persona del Responsabile del

Servizio welfare e coesione sociale dott.ssa Sabrina Redolfi

si conviene e stipula quanto segue

#### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente accordo disciplina le modalità di collaborazione tra l'Azienda ed il Comune atte a garantire l'attivazione di forme di assistenza personalizzata da parte di strutture finanziate nell'ambito delle politiche sociali supportate da un intervento finanziario a carico del FAI-SSP.

#### **Art. 2 - Destinatari dei progetti**

1. Destinatari dei progetti di assistenza personalizzata sono assistiti SSP disabili, adulti o minori, con situazioni di gravissima difficoltà nella gestione dell'assistenza e grave disturbo comportamentale valutati eleggibili dalla competente UVM sulla base dei criteri definiti con le deliberazioni n. 522/2022 e n. 648/2024 citate in premessa.

2. Non possono essere posti a carico dell'Azienda oneri per progettualità a

favore di cittadini con residenza extra provinciale o che abbiano acquisito la residenza anagrafica in un comune provinciale in data successiva o contestuale alla richiesta di valutazione da parte della Unità Valutativa Multidisciplinare di APSS territorialmente competente (di seguito UVM).

### **Art. 3 - Modalità di attivazione**

1. Il Comune avvia il progetto di assistenza e trascorso il periodo di prova di 90 giorni presenta una richiesta per l'erogazione del contributo alla UVM informando anche il Servizio Convenzioni dell'Azienda. La richiesta deve specificare le risorse, l'impegno orario e le giornate in cui viene attivata l'assistenza personalizzata e per le quali viene richiesto il contributo aziendale.

2. L' UVM dell'Azienda, con il coinvolgimento attivo di specialisti clinici e assistente sociale, verifica il possesso dei requisiti di ammissibilità dell'assistito definiti nel documento tecnico allegato alla delibera D.G. n. 648/2024 e tenuto conto degli esiti del periodo di prova, si esprime sull'adeguatezza del progetto, sulla durata massima dello stesso ed sui tempi di conclusione/verifica/rinnovo.

3. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia esito positivo, il Servizio Convenzioni dell'Azienda formalizza l'accordo contrattuale per il riconoscimento del contributo.

4. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia esito negativo, l'UVM comunica il diniego e la motivazione; in tale caso gli oneri dell'assistenza personalizzata attivata durante il periodo di prova rimangono a carico del Comune.

### **Art. 4 – Contributo**

1. L'Azienda garantisce al Comune i contributi per la copertura dei costi sostenuti per l'attivazione del progetto di assistenza personalizzata nei seguenti limiti:

- dal 01.10.2023 al 31.12.2023 per un valore massimo di spesa di € 9.200,00;

- dal 01.01.2024 al 31.12.2024 per un valore massimo di spesa di € 36.600,00;

- dal 01.01.2025 al 31.12.2025 per un valore massimo di spesa di € 36.500,00;

2. Il contributo è assicurato dall'Azienda secondo i criteri, i limiti massimi e le modalità definite dalla deliberazioni del D.G. di APSS n. 522/2022 e n. 648/2024 e tenendo conto dei limiti annuali di spesa cui al comma 1.

3. Nel caso di conclusione anticipata del progetto in essere potranno essere attivati nuovi progetti nel limite del valore massimo stabilito al comma 1.

#### **Art. 5 – Pagamenti**

1. Il pagamento del contributo per singolo progetto personalizzato attivato viene erogato semestralmente mediante sistema PagoPA a seguito di apposita dichiarazione da parte del Comune che attesti l'onere aggiuntivo sostenuto per l'assistenza personalizzata erogata secondo le modalità previste da progetto; tale dichiarazione dovrà essere inviata al Servizio Convenzioni e sarà vistata dal coordinatore dell'UVM.

2. Il Comune si raccorda con l'Ufficio controllo Convenzioni dell'Azienda per gli aspetti relativi al pagamento del contributo.

3. L'Azienda provvede al pagamento a 60 giorni dal ricevimento del documento pagoPa.

4. L'imposta di bollo relativa al presente accordo è a carico del Comune ed è anticipata dall'Azienda che l'assolverà in modo virtuale. Il Comune provvederà al rimborso della somma anticipata dall'Azienda, pari ad € 80,00 mediante sistema di pagamento pagoPA.

5. Eventuali spese di registrazione sono a carico del richiedente.

#### **Art. 6 - Accordo di contitolarità nel trattamento dati personali**

1. L'Azienda e il Comune, ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), determinano congiuntamente le finalità ed i mezzi del trattamento dati personali che risulta necessario trattare per dare esecuzione alle attività cui al presente Accordo. L'Azienda e il Comune sono quindi individuati, a seguito della sottoscrizione del presente Accordo, come contitolari del trattamento. Le responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR sono definite con separato atto di contitolarità, allegato parte integrante del presente accordo.

#### **Art. 7 - durata**

1. Il presente accordo disciplina la collaborazione di cui all'art. 1 per il periodo dal 01.10.2023 e fino al 31.12.2025 salvo:

a) richiesta di risoluzione da entrambe le parti con preavviso di almeno 3 (tre) mesi da comunicare tramite PEC.

b) conclusione anticipata della progettualità formalizzata dall'UVM dell'Azienda in sede di rivalutazione dell'utente. In tal caso il termine di validità del presente accordo di cui al comma 1 coincide con la data di conclusione della progettualità a meno che non subentri una nuova progettualità come previsto all'art. 4 comma 1 del presente accordo.

2. Per quanto non previsto si fa riferimento al codice civile ed alle disposizioni provinciali.

#### **Art. 8 - Controversie**

1. Di regola gli inadempimenti al presente Accordo sono composti amichevolmente previa contestazione da ciascuna parte per iscritto e con fissazione del termine entro il quale devono essere rimossi. E' fatta salva la facoltà di ciascuna

delle parti di presentare entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione le proprie controdeduzioni.

2. Eventuali controversie non risolte in via amichevole sono deferite all'autorità giudiziaria. Si dichiara fin d'ora competente il Foro di Trento.

**Art. 9 - Disposizioni finali**

1. Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale. Si conviene che la data di sottoscrizione è quella di repertoriazione all'interno del sistema di gestione documentale dell'Azienda.

\*\*\*

Letto, approvato e sottoscritto.

**Azienda Provinciale Servizi Sanitari**

**Comune di Trento**

Il Direttore Generale

La Responsabile

dott. Antonio Ferro

Servizio Welfare e Coesione Sociale

Dott.ssa Sabrina Redolfi

*-Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005-*